

**PROPOSTA DI MODIFICA UNILATERALE DEL CONTRATTO RELATIVO
ALL'UTILIZZO DELLA CARTA DI DEBITO - PERSONE GIURIDICHE -**

Gentile Cliente,

La informiamo che con il Decreto Legislativo 27 gennaio 2010 n. 11 e le successive disposizioni di attuazione emanate dalla Banca d'Italia il 15 febbraio 2010, è stata recepita in Italia la Direttiva europea sui Servizi di pagamento 2007/64/CE (Payment Services Directive – PSD) che disciplina i principali servizi di pagamento (in Euro o nelle altre divise degli Stati Membri dello Spazio Economico Europeo) e introduce nuove regole e modalità operative per i prestatori di servizi di pagamento (come le Banche) finalizzate a garantire maggiori tutele a beneficio dei titolari delle carte di pagamento. Le nuove norme sono entrate in vigore il 1° marzo 2010.

Formuliamo le seguenti proposte di modifica unilaterale del contratto da Lei precedentemente sottoscritto:

Disposizioni oggetto di accordo tra le parti:

Art. 11 Comunicazioni periodiche

La Banca fornisce al Titolare, con frequenza mensile e gratuitamente salvo le eventuali deroghe consentite per legge, su supporto cartaceo o altro supporto durevole preventivamente concordato con la Banca al momento della sottoscrizione del contratto di conto corrente, le informazioni dovute relative alle singole operazioni di pagamento effettuate con la Carta. Questo Contratto è concluso in lingua italiana e le relative comunicazioni nel corso del rapporto sono effettuate in lingua italiana. Il Titolare ha il diritto di ottenere, in qualsiasi momento del rapporto, copia di questo Contratto e del Documento di Sintesi aggiornato.

Art. 13 Recesso dell'Emittente

L'Emittente, direttamente o su richiesta motivata della Banca, può recedere dal Contratto con un preavviso di 2 mesi e senza alcun onere per il Titolare. Il preavviso è dato in forma scritta secondo la modalità concordata con il Titolare. In caso di recesso dell'Emittente il Titolare è tenuto a restituire immediatamente la Carta alla Banca. Qualora ricorra un giustificato motivo ai sensi dell'art. 33, comma 3, del d.lgs. 6 settembre 2005, n. 206, l'Emittente ha facoltà di recedere dal contratto senza preavviso, dandone immediata comunicazione al Titolare. In ogni caso il Titolare resta responsabile di ogni conseguenza dannosa che possa derivare dalla prosecuzione dell'uso dei Servizi successivamente al recesso dell'Emittente o nel periodo in cui abbia ricevuto dall'Emittente medesimo eventuale comunicazione dell'esistenza di un temporaneo divieto di utilizzazione della Carta.

Art. 14 Recesso del Titolare ed obbligo di restituzione della Carta

Il Titolare può recedere dal Contratto in qualunque momento, senza preavviso, senza penalità e senza spese di chiusura, dandone comunicazione scritta all'Emittente e alla Banca e restituendo contestualmente la Carta alla Banca. Nella ipotesi di recesso, la Banca e/o l'Emittente dovrà procedere al blocco della stessa, fermo restando l'obbligo di restituzione della Carta da parte del Titolare. In caso di recesso dell'Emittente o del Titolare la quota annuale relativa all'utilizzo della Carta verrà rimborsata in modo proporzionale. Il Titolare inoltre è tenuto a restituire alla Banca la Carta:

- in caso di richiesta ovvero di recesso dal Contratto o dal contratto di conto corrente da parte della Banca, entro il termine da questa indicato;
- alla scadenza dell'eventuale periodo di validità della Carta o del contratto;
- in caso di variazione della persona autorizzata ad operare sul conto ai sensi dell'art. 8;
- contestualmente alla richiesta di estinzione del conto corrente.

La Carta deve essere restituita dagli eredi in caso di decesso del Titolare e, in caso di sopravvenuta incapacità di agire del medesimo, dal legale rappresentante dello stesso. L'uso della Carta che non è stata restituita ovvero l'utilizzo in eccesso rispetto al saldo disponibile del conto corrente o al limite d'importo comunicato dalla Banca, ferme restando le obbligazioni che ne derivano, costituisce un illecito.

Art. 15 Modifica delle condizioni economiche e contrattuali

Ogni modifica del Contratto e/o del Documento di Sintesi che ne costituisce il frontespizio viene proposta dalla Banca secondo la modalità di comunicazione prescelta dal Titolare ai sensi dell'art. 10 e con l'indicazione evidente della formula "proposta di modifica del contratto", con almeno due mesi di anticipo rispetto alla data di applicazione prevista. La Banca comunicherà al Titolare la proposta di modifica, specificando che in assenza di espresso rifiuto del Titolare stesso, la proposta si intenderà accettata e che il Titolare, una volta ricevuta tale comunicazione, avrà facoltà di recedere dal Contratto immediatamente e senza spese, prima della data prevista per l'applicazione della modifica. Le modifiche dei tassi di interesse o di cambio, in senso favorevole al Titolare, possono essere applicate dalla Banca con effetto immediato e senza preavviso. Nel caso in cui si tratti di modifiche sfavorevoli per il Titolare, le stesse potranno essere applicate, con effetto immediato e senza preavviso:

- nel caso in cui siano la conseguenza della variazione dei tassi di interesse o di cambio di riferimento convenuti nel Contratto;
- qualora, trattandosi di modifiche relative ai tassi di interesse, il Titolare ne sia tempestivamente informato dalla Banca.

Le modifiche dei tassi di interesse o di cambio sono applicate e calcolate in forma neutra tale da non creare discriminazioni tra Titolari.

Quando il Titolare sia una micro-impresa, l'Emittente può modificare le condizioni contrattuali e/o economiche qualora sussista un giustificato motivo, dando un preavviso di un mese al Titolare, che ha diritto di recedere dal Contratto senza spese o penalità.

Quando il Titolare sia una micro-impresa, l'Emittente può modificare, senza preavviso, sempreché vi sia un giustificato motivo, il tasso di interesse o l'importo di qualunque altro onere relativo al rapporto originariamente convenuti, dandone immediata comunicazione al Titolare che ha diritto di recedere dal contratto senza spese o penalità.

Art. 16 – Foro competente - Ricorsi e Reclami

I rapporti derivanti dall'applicazione del presente Contratto sono regolati dalla legge italiana.

Per qualunque controversia derivante dall'applicazione del Contratto è competente in via esclusiva l'Autorità Giudiziaria nella cui giurisdizione si trova la sede legale della Banca e/o l'Emittente, salva l'ipotesi in cui il Titolare rivesta la qualità di consumatore, nel qual caso il Foro competente è quello di residenza del consumatore medesimo. Nel caso in cui sorga una controversia tra il Titolare e la Banca e/o l'Emittente relativa all'interpretazione ed applicazione del Contratto, il Titolare – prima di adire l'Autorità Giudiziaria – ha la possibilità di utilizzare gli strumenti di risoluzione delle controversie previsti nei successivi commi. I reclami, presentati esclusivamente per iscritto, vanno inviati all'Ufficio Reclami dell'Emittente. In particolare, potranno essere inoltrati a mezzo posta all'indirizzo Ufficio Reclami – Iccrea Banca S.p.A. - Via Lucrezia Romana n.41/47, 00178 ROMA, a mezzo fax al n. 06/72075633, ovvero a mezzo posta elettronica all'indirizzo reclami@iccrea.bcc.it. L'Emittente risponde entro 30 giorni dalla ricezione della richiesta, provvedendo al rimborso ovvero fornendo una giustificazione per il rifiuto del rimborso medesimo. Se il Titolare non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro i 30 giorni, prima di ricorrere al Giudice, ha il diritto di presentare un esposto alla Banca d'Italia (per le ipotesi di violazione delle disposizioni di cui ai Titoli II "Diritti ed obblighi delle parti" e IV "Trasparenza delle condizioni contrattuali ed obblighi informativi" del decreto legislativo N. 11 del 27 gennaio 2010 ovvero di ricorrere ai sistemi stragiudiziali, quali l'Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all'Arbitro si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alla Banca. Il Titolare può altresì far ricorso al Conciliatore Bancario Finanziario: in caso di controversia con l'Emittente, il Titolare può attivare una procedura di conciliazione che consiste nel tentativo di raggiungere un accordo con l'Emittente medesimo, grazie all'assistenza di un Conciliatore indipendente. Per questo servizio è possibile rivolgersi al Conciliatore Bancario Finanziario (Organismo iscritto nel Registro tenuto dal Ministero della Giustizia), con sede in Roma, via delle Botteghe Oscure, 54, telefono 06/674821, sito internet www.conciliatorebancario.it. Rimane in ogni caso impregiudicato il diritto del Titolare di rivolgersi in qualunque momento all'Autorità Giudiziaria.

Relativamente alle condizioni economiche La informiamo che non sono più previste spese a fronte del blocco e/o sblocco della Sua carta

La informiamo che le modifiche da noi proposte si considereranno da Lei approvate qualora Lei non receda dal nuovo contratto, mediante raccomandata A/R, entro 60 giorni dal ricevimento di questa comunicazione. Nel caso in cui decida di recedere, Le comunichiamo che non Le verranno applicati oneri superiori a quelli che Lei avrebbe sostenuto in base alle vecchie condizioni contrattuali.

Di seguito Le riportiamo le clausole contrattuali modificate e/o integrate alla luce delle nuove disposizioni di legge:

Disposizioni imperative:

Art. 2 Validità (art. 126-septies D.lgs. n. 11/2010): la Carta ha validità quinquennale. E' tuttavia facoltà dell'Emittente prevedere periodicità diverse di validità e di rinnovo. E' rinnovata automaticamente alla scadenza, di norma per un uguale periodo di durata, alle condizioni e termini di utilizzo vigenti all'atto del rinnovo, salvo che il Titolare non comunichi il recesso. Il Titolare può recedere dal Contratto in ogni momento, senza preavviso, senza penalità e senza spese di chiusura. In caso di recesso della Banca, questa deve dare al Titolare un preavviso di 2 mesi. Il preavviso è dato in forma scritta, su supporto cartaceo o su altro supporto durevole concordato con il Titolare. Qualora ricorra un giustificato motivo ai sensi dell'art. 33, comma 3, del d.lgs. 6 settembre 2005, n. 206, l'Emittente ha facoltà di recedere dal contratto senza preavviso, dandone immediata comunicazione al Titolare.

Art. 3 Emissione e rilascio della Carta (art. 8 D.lgs. n.11/2010): la Carta viene emessa da ICCREA BANCA e rilasciata a soggetti che ne fanno richiesta scritta alla Banca con la quale il Richiedente intrattiene un rapporto di conto corrente, mediante la "Richiesta di adesione al Servizio Carte di Debito" (di seguito modulo di richiesta) che costituisce parte integrante e sostanziale di questo contratto. Detta richiesta, analizzata dalla Banca secondo i propri criteri valutativi, deve essere completata con i dati identificativi di cui alla Legge 197/1991 ed al D.Lgs. 231/2007 e successive modificazioni. La Carta resta di proprietà dell'Emittente, è strettamente personale e non può essere ceduta a terzi. Ad ogni Carta viene assegnato un P.I.N. consegnato al Titolare in un plico sigillato. La Banca garantisce la massima riservatezza nella predisposizione del P.I.N. ed è tenuta a non rivelarlo a terzi. In particolare, in quanto generato automaticamente da una procedura elettronica, risulta sconosciuto sia al personale dell'Emittente che a quello della Banca. La Banca consegna al Titolare personalmente e contestualmente la Carta ed il relativo P.I.N. all'atto della sottoscrizione di questo Contratto. Il Titolare può richiedere per iscritto all'Emittente di provvedere alla spedizione della Carta e dei dispositivi personalizzati di sicurezza. In tal caso le spese di spedizione sono a carico del Titolare mentre i rischi derivanti dalla spedizione della Carta e/o dei relativi dispositivi personalizzati che ne consentono l'utilizzo sono a carico dell'Emittente. L'Emittente può provvedere alla spedizione della Carta, di sua iniziativa, esclusivamente nel caso in cui la stessa debba essere sostituita.

Art. 4 Obblighi a carico dell'Emittente (art. 8 D.lgs. n. 11/2010)

L'Emittente ha l'obbligo di:

- assicurare che i dispositivi personalizzati che consentono l'utilizzo della Carta (ad esempio P.I.N.) non siano accessibili a soggetti diversi dal Titolare, fatti salvi gli obblighi posti in capo a quest'ultimo ai sensi del successivo art.5;
- astenersi dall'inviare la Carta salvo il caso in cui sia il Titolare a richiederlo in forma scritta, a meno che la Carta già consegnata al Titolare debba essere sostituita;
- assicurare che siano sempre disponibili strumenti adeguati affinché il Titolare possa eseguire la comunicazione di cui al successivo art. 6 di questo Contratto, nonché nel caso in cui vengano meno le ragioni che hanno portato al blocco della Carta, di chiedere la riattivazione della stessa o l'emissione di una nuova ove l'Emittente non abbia già provveduto;
- ove richiesto dal Titolare, l'Emittente gli fornisce i mezzi per dimostrare di avere effettuato la comunicazione di cui al successivo art. 5 per i 18 mesi successivi alla comunicazione medesima;
- impedire qualsiasi utilizzo della Carta successivo alla comunicazione del Titolare di cui al successivo art. 5 di questo Contratto.

Art. 5 Obblighi a carico del Titolare (art. 7 D.lgs. n. 11/2010): il Titolare è tenuto ad utilizzare la Carta con l'ordinaria diligenza e nel rispetto delle regole stabilite in questo Contratto. E' inoltre tenuto a custodire con cura la Carta ed il P.I.N. Quest'ultimo, in particolare, deve restare segreto e non deve essere riportato sulla Carta né essere conservato insieme ad essa. Il Titolare è tenuto altresì ad apporre la propria firma nell'apposito spazio sul retro della Carta, se presente, all'atto della ricezione della stessa. La firma apposta sulla Carta deve essere conforme a quella apposta su questo Contratto e sulle ricevute e/o ordini di pagamento relativi all'utilizzo della Carta. Salvo il caso in cui abbia agito in modo fraudolento, il Titolare non sopporta alcuna perdita derivante dall'utilizzo della Carta smarrita, sottratta o utilizzata indebitamente, intervenuto dopo la comunicazione di cui al successivo art. 6. Salvo il caso in cui abbia agito fraudolentemente, il Titolare non è re-sponsabile delle perdite derivanti dall'utilizzo della Carta smarrita, sottratta o utilizzata indebitamente quando la Banca non ha adempiuto all'obbligo di cui al successivo art. 6. Salvo il caso in cui abbia agito con dolo o colpa grave ovvero non abbia adottato le misure idonee a garantire la sicurezza dei dispositivi personalizzati che consentono l'utilizzo della Carta (ad esempio il P.I.N.), il Titolare, prima della comunicazione di cui all'art. 6 del contratto può sopportare, per un importo comunque non superiore complessivamente ad euro 150,00 (centocinquanta/00), la perdita derivante dall'utilizzo indebito della Carta conseguente al suo furto o smarrimento. Qualora abbia agito in modo fraudolento o non abbia adempiuto ad uno o più degli obblighi sanciti a suo carico dal Contratto con dolo o colpa grave, il Titolare sopporta tutte le perdite derivanti da operazioni di pagamento non autorizzate e non si applica il limite di euro 150,00 (centocinquanta/00), di cui al comma precedente. In caso di danneggiamento o deterioramento della Carta, il Titolare è tenuto a non effettuare ulteriori operazioni e a consegnare la Carta alla Banca nello stato in cui si trova.

Art. 6 Smarrimento, furto, appropriazione indebita o uso non autorizzato della Carta e/o del P.I.N. (art. 9 D.lgs. n. 11/2010): in caso di smarrimento, furto, appropriazione indebita o uso non autorizzato della Carta ovvero della Carta unitamente al P.I.N., il Titolare è tenuto a comunicarlo senza indugio, non appena ne viene a conoscenza, all'Emittente e a chiedere immediatamente il blocco della Carta medesima telefonando, in qualunque momento del giorno e della notte, al Numero Verde indicato nel materiale informativo consegnato al Titolare, unitamente alla Carta, all'atto della sottoscrizione del Contratto, comunicando le informazioni indispensabili per procedere al blocco della Carta stessa, consistenti: nella denominazione dell'Emittente (ovvero Iccrea Banca S.p.A.), della Banca collocatrice della Carta, nel nome, cognome, luogo e data di nascita del Titolare. Il Titolare è tenuto altresì a denunciare l'accaduto all'Autorità Giudiziaria o di Polizia. Nel corso della telefonata l'operatore del Numero Verde comunicherà al Titolare il numero di blocco. Successivamente, e comunque nel corso della stessa giornata in cui è stata effettuata la telefonata al Numero Verde, il Titolare dovrà confermare l'avvenuta segnalazione di blocco alla filiale della Banca presso la quale è aperto il conto corrente, personalmente ovvero mediante lettera raccomandata A.R. anticipata a mezzo fax, telegramma collazionato o fax, fornendo, non appena possibile, copia della denuncia presentata all'Autorità Giudiziaria o di Polizia ed indicando il numero di blocco. L'indirizzo ed il numero di fax di cui sopra sono comunicati dalla Banca al Titolare. Appena ricevute le segnalazioni di cui sopra, l'Emittente provvede al blocco della Carta senza che il Titolare debba sostenere alcuna spesa per il predetto blocco. In caso di distruzione, incrinatura, deformazione o smagnetizzazione della Carta, l'Emittente, su richiesta del Titolare, direttamente o per il tramite della Banca, provvederà alla sostituzione della Carta. In tale caso, il Titolare è tenuto a corrispondere l'importo indicato nell'allegato Documento di Sintesi, che viene addebitato ed evidenziato nell'estratto conto. In tali casi il Titolare è obbligato a restituire alla Banca la Carta debitamente invalidata (tagliata a metà).

Art. 7 Operazioni non autorizzate dal Titolare (art. 9 D.lgs. n. 11/2010): non appena venuto a conoscenza di una operazione di pagamento non autorizzata o eseguita in modo inesatto, il Titolare senza indugio, e comunque non oltre 13 mesi dalla data dell'addebito, ne dà comunicazione all'Emittente al fine di ottenerne la rettifica. Il termine di 13 mesi non opera se la Banca ha omesso di fornire o mettere a disposizione le informazioni relative alle operazioni di pagamento. Fatto salvo quanto indicato nel primo capoverso di questo articolo, nel caso di operazione non autorizzata o inesatta, la Banca rimborsa immediatamente al Titolare l'importo dell'operazione stessa. Nel caso di motivato sospetto di frode, la Banca può tuttavia sospendere il rimborso dandone immediata comunicazione al Titolare.

Art. 9 Utilizzo della Carta e relativi limiti (art. 6 D.lgs. n. 11/2010) : la Banca assicura il regolare funzionamento degli A.T.M. di cui all'art. 1, negli orari indicati nelle Sezioni che seguono, salvi i casi di forza maggiore, ivi compreso lo sciopero, riguardanti la Banca e i suoi corrispondenti, anche non bancari.

La Banca ha il diritto di modificare l'ubicazione delle apparecchiature di cui all'art. 1, ovvero sospendere o interrompere i Servizi in qualsiasi momento. Sia la Banca che l'Emittente hanno facoltà di bloccare l'utilizzo della Carta al ricorrere di giustificati motivi connessi con uno o più dei seguenti elementi:

- a) la sicurezza della Carta;
- b) il sospetto di un suo utilizzo fraudolento o non autorizzato;
- c) nel caso in cui la Carta preveda la concessione di una linea di credito per il suo utilizzo, un significativo aumento del rischio che il Titolare non sia in grado di ottemperare ai propri obblighi di pagamento.

Per motivi di protezione e tutela del Titolare della Carta, l'Emittente può bloccare l'utilizzo della Carta dopo un certo numero di transazioni, che non viene comunicato per motivi di sicurezza.

L'Emittente si riserva altresì la facoltà di sospendere immediatamente l'utilizzo della Carta nel caso di provvedimenti adottati dalle Autorità competenti ai sensi degli artt. 74 e 75 del D.Lgs. 385/1993 (T.U.B.).

In tali casi l'Emittente/Banca informa il Titolare, ai sensi dell'art. 10 di questo Contratto, del blocco della Carta, motivando tale decisione. Ove possibile, l'informazione viene resa in anticipo rispetto al blocco della Carta o al più tardi immediatamente dopo, salvo che tale informazione non risulti contraria a ragioni di sicurezza o a disposizioni di legge o regolamento. Al venir meno delle ragioni che hanno portato al blocco della Carta, l'Emittente/Banca provvede a riattivarla o ad emetterne una nuova in sostituzione di quella precedentemente bloccata.

Art. 10 Invio della corrispondenza al Titolare (Istruzioni di Vigilanza Banca d'Italia): le modalità di invio della documentazione periodica e delle comunicazioni di variazione delle condizioni economiche e contrattuali sono effettuate in forma cartacea o elettronica secondo l'opzione esercitata dal Titolare. Il Titolare ha comunque il diritto di comunicare, con la stessa modalità prescelta, la modifica della tecnica di comunicazione utilizzata, salvo che ciò sia incompatibile con la natura dell'operazione o del servizio. Qualora venga scelta la forma elettronica, l'Emittente e/o la Banca sono autorizzati a inoltrare le comunicazioni di cui sopra esclusivamente per il tramite del sito Internet comunicato dall'Emittente e/o dalla Banca. Si tratta in ogni caso di supporto durevole non modificabile, che consente al Titolare, mediante l'utilizzo delle chiavi di accesso fornite dall'Emittente e/o dalla Banca, la visualizzazione, la stampa o il trasferimento e la conservazione dei documenti su proprio supporto. È onere del Titolare provvedere alla periodica consultazione, sulla menzionata sezione del sito Internet, delle comunicazioni a lui destinate. Ne segue che, in relazione a tali comunicazioni, per giorno di ricevimento, agli effetti dell'esercizio del diritto di recesso o di altri diritti e della contestazione dell'estratto conto, si intende il giorno successivo a quello in cui è possibile la visualizzazione e la consultazione nella predetta sezione protetta del predetto sito Internet. Per rendere più agevole e tempestiva la consultazione, l'Emittente e/o Banca può inviare all'indirizzo di posta elettronica e/o al numero di cellulare appositamente comunicato dal Titolare, un avviso ogni qual volta siano disponibili comunicazioni destinate allo stesso. Resta inteso che l'eventuale mancato invio o ricezione di tale avviso non pregiudica l'efficacia delle comunicazioni, che resta regolata secondo le disposizioni che precedono. È onere del Titolare informare l'Emittente e/o Banca di eventuali variazioni dell'indirizzo di posta elettronica e/o del numero di cellulare.

Art. 12 Addebito in conto (art. 23 D.lgs. n. 11/2010): l'addebito in conto corrente delle operazioni compiute viene eseguito dalla Banca in base alle registrazioni effettuate automaticamente dalla apparecchiatura presso la quale è stata eseguita l'operazione. L'ordine di pagamento impartito tramite la Carta è irrevocabile in quanto contestualmente eseguita. La valuta dell'addebito è quella del giorno di esecuzione dell'operazione di pagamento. La Banca, qualora debba procedere alla rettifica o all'eliminazione della registrazione effettuata, è tenuta a ricostituire la posizione contabile del Titolare e la disponibilità della Carta quali sarebbero risultate ove la registrazione stessa fosse stata correttamente eseguita. La modalità di calcolo per la determinazione del tasso di cambio per ottenere il controvalore in Euro è determinata in base al circuito internazionale di riferimento su cui è stata effettuata l'operazione, ossia:

- Circuito Visa: la metodologia di calcolo per la determinazione del tasso di cambio si basa sulla media delle chiusure di tre Borse mondiali (es. New York, Londra, Tokio) nella data in cui l'operazione è effettuata;
- Circuito MasterCard: il tasso di cambio è calcolato utilizzando la data in cui i pagamenti vengono contrattati tra la banca estera e Iccrea Banca, cioè in fase di regolamento contabile delle operazioni. Tale tasso è calcolato da MasterCard utilizzando non sempre le stesse borse ma, di volta in volta, tassi di cambio sulle principali borse mondiali che negoziano detta valuta.

Le rappresentiamo altresì che, al fine di effettuare la scelta relativa alle modalità di comunicazione di cui all'art.11 del Contratto, potrà prendere contatti con la scrivente Banca.

Nel caso di inosservanza da parte della banca degli obblighi di trasparenza previsti per l'esecuzione di servizi di pagamento dal Testo Unico Bancario (TUB) e dalle relative Istruzioni di vigilanza, nonché dal d.lgs. 11 del 2010, di recepimento della direttiva PSD, sono alla banca stessa applicate le sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'art. 144 del TUB, irrogate secondo la procedura di cui al successivo art. 145.

La informiamo infine che potrà acquisire senza spese il testo completo del nuovo contratto aggiornato alla luce delle citate normative presso lo sportello della Sua Banca.

Piove di Sacco, 01/03/2010

Distinti saluti